AUMENTO TEMPORANEO DELL'ORGANICO DEI MAGISTRATI MILITARI DI GRADO 4°

Art. 4

Per la durata dell'attuale stato di guerra, le funzioni di segretario della Commissione del personale, quando questa funziona per i magistrati militari, sono esercitate da un funzionario civile del Ministero della guerra, designato dal Ministro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - TERUZZI - GRANDI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Versione in vigore dal 23 gennaio 1943, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aumento temporaneo dell'organico dei magistrati militari di grado 4°
Estremi	Legge 14 dicembre 1942, n. 1538
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aumento-temporaneo-dell-organico-dei-magistrati-militari-di-grado-4/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it